

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01850 Manzi: Sulla modifica statutaria volta a inserire un rappresentante del Ministero della cultura negli organi direttivi dell'Accademia del cinema italiano	101
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	114
5-01851 Orrico: Iniziative urgenti per il rifinanziamento degli incentivi previsti da « Cultura Crea 2.0 » per il settore dell'industria culturale, creativa e turistica	101
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	115
5-01852 Amorese: Iniziative per la riqualificazione della Certosa di Trisulti, a Colleparado in provincia di Frosinone	101
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	116
5-01853 Mulè: Misure per il sostegno dell'attività del teatro lirico sperimentale di Spoleto « A. Belli »	102
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	117
5-01854 Piccolotti: Sul mancato rinnovo del mandato al Presidente del Centro per il libro e la lettura, Marino Sinibaldi	102
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	119

SEDE REFERENTE:

Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva. C. 534 Berruto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	103
<i>ALLEGATO 6 (Proposte emendative presentate)</i>	121
Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836 Molinari (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	106
<i>ALLEGATO 7 (Emendamenti del relatore e proposte subemendative presentate agli emendamenti del Governo)</i>	124
<i>ALLEGATO 8 (Proposte emendative approvate)</i>	130

SEDE CONSULTIVA:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	108
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. Seguito esame C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi .	113
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 14.35.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01850 Manzi: Sulla modifica statutaria volta a inserire un rappresentante del Ministero della cultura negli organi direttivi dell'Accademia del cinema italiano.

Irene MANZI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Irene MANZI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Esprime quindi forti preoccupazioni per la decisione di modificare lo statuto dell'Accademia del cinema italiano, decisione che non rappresenta un mero atto amministrativo così come indicato nella risposta ma rientra in una serie di decisioni che testimoniano come la linea politica dell'esecutivo sia avvolta in realtà a sottrarre autonomia e a sottoporre al controllo politico i luoghi della cultura che per definizione devono essere invece autonomi. Al riguardo cita i precedenti delle recenti nomine relative alla biennale di Venezia e al Centro per il libro e la lettura ribadendo come si tratti di decisioni volte a prevedere un pericoloso controllo sui luoghi della cultura, scelte che certamente non appartengono alla sua parte politica.

5-01851 Orrico: Iniziative urgenti per il rifinanziamento degli incentivi previsti da « Cultura Crea 2.0 » per il settore dell'industria culturale, creativa e turistica.

Anna Laura ORRICO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Anna Laura ORRICO (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo pur accogliendo con favore alcuni elementi informativi forniti in questa sede. In particolare non ritiene che le previste risorse stanziare nell'ambito del PNNR possano essere considerate sufficienti evidenziando come la richiesta contenuta nell'interrogazione a sua firma fosse, piuttosto, volta a sollecitare il rifinanziamento di una misura che ha avuto molto successo. Si tratta infatti di tutto conosciuto sia dalle istituzioni culturali che dalle istituzioni amministrative locali ricordando ad esempio l'esperienza del progetto quartiere cultura di Napoli che ha consentito la nascita di alcune *Startup* di successo. Auspica quindi che la misura prevista da Cultura Crea 2.0, istituita dal governo conte, possa essere riattivata al fine di ricostruire una sana economia della cultura evitando iniziative di mera commercializzazione come il recente decreto-legge sul *Made in Italy*.

5-01852 Amorese: Iniziative per la riqualificazione della Certosa di Trisulti, a Colleparado in provincia di Frosinone.

Fabio ROSCANI (FDI) sottoscrive e contestualmente illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federico MOLLICONE (FDI), *presidente*, replicando in qualità di cofirmatario, si

dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo che testimonia certamente l'attenzione nei confronti di un bene artistico di altissimo valore come la Certosa di Trisulti destinataria anche di specifici fondi nell'ambito del PNNR. Esprime inoltre soddisfazione apprezzamento per la nuova fase di gestione innovativa che potrà consentire ulteriori contributi pubblici e privati anche nella prospettiva della costituzione di una fondazione. Più in generale sottolinea l'importanza di politiche pubbliche volte alla valorizzazione dei beni culturali in una visione innovativa.

5-01853 Mulè: Misure per il sostegno dell'attività del teatro lirico sperimentale di Spoleto « A. Belli ».

Giorgio MULÈ (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giorgio MULÈ (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto dell'articolata risposta fornita dal rappresentante del governo auspicando che la preannunciata revisione della disciplina vigente possa finalmente consentire l'attribuzione di nuovi finanziamenti anche al teatro lirico sperimentale di Spoleto. In particolare ritiene che non vi debba essere una competizione fra le altissime istituzioni culturali per la ripartizione dei fondi stanziati ma, al contrario una giusta valorizzazione di tutti i luoghi della cultura. Dichiara infine che continuerà a seguire la vicenda relativa alla revisione del codice dei beni culturali.

5-01854 Piccolotti: Sul mancato rinnovo del mandato al Presidente del Centro per il libro e la lettura, Marino Sinibaldi.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

(*Vive proteste dei deputati Speranza, Beruto, Zingaretti e Piccolotti durante l'intervento del sottosegretario Mazzi, in merito alla risposta da lui fornita*)

Federico MOLLICONE, *presidente* invita i deputati che stanno esprimendo un forte dissenso in ordine alla risposta fornita dal rappresentante del Governo a consentire al sottosegretario Mazzi di completare il suo intervento, ricordando che sarà la presentatrice dell'interrogazione a poter replicare al sottosegretario.

Invita quindi il rappresentante del Governo a concludere il suo intervento e ad utilizzare toni più istituzionali.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI conclude il suo intervento di risposta all'interrogazione in titolo.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che, a suo giudizio, ha fatto una brutta figura. In particolare ritiene che il sottosegretario Mazzi non abbia utilizzato un linguaggio consono alla sede in cui si trova utilizzando espressioni in realtà volte a censurare opinioni diverse e contestazioni circa le scelte operate dall'Esecutivo. Più in generale ritiene che la risposta fornita dal sottosegretario Mazzi rappresenti realmente una brutta figura nei confronti del mondo del libro e della lettura che certamente non conoscono il nuovo direttore al contrario del precedente direttore Marino Sinibaldi. Con particolare riferimento alla questione del pluralismo delle idee ricorda come anche in un passato recente, nel medesimo organismo abbiano lavorato egregiamente esponenti di pensieri culturali diversi tra i quali si è svolto un fruttuoso confronto di opinioni e idee. Ribadisce come il rappresentante del Governo oggi non abbia rispettato il Parlamento ricordando, oltretutto, che il Piano di azione del Centro del libro sia stato concordato anche con il presidente Mollicone. Ritiene piuttosto che le decisioni del Governo rappresentino una reale occupazione da parte della destra dei luoghi della

cultura di cui deve assumersi ogni responsabilità politica.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 15.20.

Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva.

C. 534 Berruto.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sul provvedimento in esame sono state presentate 5 proposte emendative su nessuna delle quali la Presidenza ha ravvisato profili di inammissibilità (*vedi allegato 6*).

Avverte, inoltre, che l'emendamento Perissa 1.10 è stato ritirato prima della seduta e che il fascicolo degli emendamenti da porre in votazione è in distribuzione.

Non essendovi deputati che intendono intervenire sul complesso degli emendamenti invita la relatrice ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Irene MANZI (PD-IDP), *relatrice*, preannuncia la presentazione di un emenda-

mento a sua prima firma che riproduce il contenuto dell'emendamento Perissa 1.10, che è stato ritirato. Al riguardo chiede ai rappresentanti dei gruppi se intendono rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti.

Federico MOLLICONE, *presidente*, prende atto della volontà di tutti i gruppi parlamentari di voler rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.11 della Relatrice.

Irene MANZI (PD-IDP), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Berruto 1.2 e Caso 1.4; raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.11, invita al ritiro dell'emendamento Caso 1.6 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Caso 1.7.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate sul provvedimento in esame. In particolare ritiene che la proposta di legge in esame rappresenti un intervento asistemático rispetto alla recente approvazione di uno schema di decreto legislativo, da parte del Consiglio dei ministri, che introduce disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che rappresenta il quadro regolatorio nazionale della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia. Dichiara, altresì, che il parere contrario espresso sulle proposte emendative presentate è dovuto anche alla sussistenza di profili di incompatibilità con la finanza pubblica.

Antonio CASO (M5S) chiede se sia possibile sottoscrivere l'emendamento 1.11 della Relatrice, presentato a seguito del ritiro dell'emendamento Perissa 1.10 precedentemente sottoscritto da tutti i gruppi componenti la Commissione.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) legge preliminarmente un estratto dell'intervento svolto dal ministro Abodi in occasione dell'appro-

vazione della modifica costituzionale dell'articolo 33 della Costituzione nella seduta dell'Assemblea del 20 settembre 2023 nel quale il Ministro aveva espressamente dichiarato il dovere di voler garantire, sul suo onore, che quello che è scritto nella modifica costituzionale non rappresenti semplicemente un'enunciazione di principio, ma « l'inizio di un percorso di responsabilità ». Nella medesima seduta sempre il ministro Abodi aveva dichiarato come lo sport non debba essere soltanto la celebrazione delle vittorie, ma l'affermazione dei principi e dei valori dei quali tutti sono portatori e tutti beneficiari, a vantaggio soprattutto dei figli, dei nipoti e di quelli che verranno.

Stigmatizza, quindi, con forza i numerosi rinvii dell'esame della proposta di legge a sua prima firma che ricorda è stata esaminata da ultimo nella seduta del 31 ottobre evidenziando come il Ministro abbia piuttosto preferito fare pubbliche dichiarazioni alla stampa che andavano in senso diametralmente opposto a quella del provvedimento all'esame della Commissione. In particolare, ritiene che il Governo, esprimendo parere contrario su tutte le proposte emendative e, di fatto, costringendo il collega Perissa a ritirare l'emendamento sottoscritto da tutti i capigruppo e frutto di una faticosa mediazione, abbia voluto distruggere il lavoro unitario che la Commissione ha svolto in questi mesi nella lotta alla ludopatia. Pur comprendendo come il Ministro Abodi abbia dovuto svolgere il suo ruolo portando avanti le istanze del Governo, stigmatizza che la conclusione odierna dell'*iter* del provvedimento impedisce, di fatto, al Parlamento di esercitare le proprie prerogative legislative, sottolineando che le opposizioni – pur quando si mostrano disponibili a collaborare – non possono essere trattate come pupazzi. In particolare ricorda che l'emendamento su cui si era registrato il consenso di tutti i gruppi parlamentari e recante la prima firma del deputato Perissa, era stato da lui elaborato e, per spirito di collaborazione, offerto alla prima firma della maggioranza.

Entrando nel merito della preannunciata decisione del Ministro Abodi di destinare i proventi delle scommesse alle so-

cietà di calcio di serie A – operazione che peraltro potrebbe, con uno *slogan*, essere descritta come « togliere ai ricchi per dare ai ricchissimi » – apparsa in una recente intervista rilasciata agli organi di stampa, ribadisce la gravità di quanto accaduto nella giornata odierna, anche dal punto di vista della correttezza dei rapporti istituzionali, dal momento che nessuno è stato informato del ritiro dell'emendamento frutto dell'accordo tra maggioranza e opposizione.

Prende atto quindi che oggi a perdere è forse l'opposizione ma certamente è perdente il modello di sport sociale che la proposta di legge aveva in animo, essendo volta a prevedere una serie di iniziative ed interventi e indicando una serie di priorità condivise da tutti.

In conclusione si chiede se in prospettiva non toccherà proprio al Ministro Abodi il destino di dover lasciare la propria poltrona probabilmente per gli stessi meccanismi che oggi impediscono alla Commissione Cultura di approvare la proposta di legge a sua prima firma.

Al riguardo preannuncia l'intenzione di attendere con pazienza tale evento e che nel frattempo continuerà ad incalzare il Ministro Abodi su tutte le questioni di sua competenza con tutti gli strumenti regolamentari a disposizione dell'opposizione.

Ribadisce, in fine, un forte disappunto e sdegno circa il comportamento del Ministro Abodi dichiarando l'intenzione di non voler continuare a condividere neanche la stessa Aula.

(Il deputato Berruto nell'abbandonare l'aula rivolge vive proteste nei confronti del Ministro Abodi. Il Presidente lo richiama all'ordine. Vive proteste del deputato Messina)

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Berruto 1.2, Caso 1.4, l'emendamento 1.11 della Relatrice, nonché gli emendamenti Caso 1.6 e 1.7.

Irene MANZI (PD-IDP), nell'esprimere un forte rammarico e disappunto per il parere espresso dal Ministro su tutti gli emendamenti presentati e per l'esito della

seduta odierna, preannuncia l'intenzione di rinunciare all'incarico di relatrice sul provvedimento in esame giudicando incolmabili le distanze rispetto alle posizioni espresse dal Governo. Al riguardo evidenzia come, a suo giudizio, sia andata persa una preziosa occasione di lavoro comune e di confronto tra la maggioranza e l'opposizione che aveva raggiunto un punto importante di mediazione e che, purtroppo, il Ministro Abodi non ha ritenuto di raccogliere. Sottolinea con grande rammarico, infine, come da tale vicenda ciò che risulta gravemente penalizzato è il confronto tra il Parlamento ed il Governo che, a suo giudizio, dovrebbe essere un obiettivo condiviso.

Il Ministro Andrea ABODI nel ringraziare anzitutto la Commissione per l'ascolto e la pazienza e per le settimane di attesa ribadisce come la citata dichiarazione svolta nella seduta della Camera dei deputati del 20 settembre scorsa resti una dichiarazione d'impegno e di valore indiscusso.

Al contrario del collega Berruto non ritiene che la giornata odierna rappresenti una sconfitta dal momento che le importanti priorità contenute nella proposta di legge in esame rappresentano altrettanti punti del programma del Governo. Ritiene piuttosto che la proposta di legge in esame non rappresenti in questa fase lo strumento più appropriato sebbene gli obiettivi contenuti restino intatti.

Ribadisce che il parere contrario espresso oggi in ordine alle proposte emendative presentate rappresenta un parere tecnico dal momento che nel frattempo c'è stato un intervento normativo da parte del Governo di riordino del settore dei giochi.

Con riferimento all'intervista rilasciata al quotidiano «*La Stampa*» desidera precisare di non aver mai affermato che i proventi delle scommesse dovessero andare agli organizzatori degli eventi e che in questa vicenda non ritiene di aver tradito i valori sportivi che condivide in pieno. Auspica piuttosto che su tale delicata materia possa proseguire il confronto con il Governo al fine di contemperare tutti gli interessi in campo.

Con riferimento ad alcune espressioni utilizzate dal deputato Berruto nel suo intervento, ritiene che siano probabilmente espressioni di un disagio ed esprime forte rammarico e sconcerto dichiarando che il suo mandato è sempre a disposizione e che il Parlamento potrà valutare nel prosieguo il suo operato.

Nel dichiarare quindi l'intenzione di voler continuare a rispondere alle interpellanze che il deputato Berruto intenderà presentare nelle materie di sua competenza, ribadisce di essere al servizio del bene comune e dello sport sociale senza bisogno di doverlo comunicare continuamente dal momento che il suo impegno quotidiano è sotto gli occhi di tutti.

Ringrazia quindi nuovamente la Commissione per l'ascolto ribadendo ovviamente di non essere soddisfatto della situazione odierna che non giudica, peraltro, essere una sconfitta di nessuno.

Nel ribadire che il Parlamento potrà continuare a verificare il suo impegno quotidiano come Ministro spera di aver chiarito il senso del suo operato in questa circostanza.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), desidera svolgere alcune considerazioni dal momento che il Ministro ha fatto un lungo intervento di carattere politico. Esprime forte rammarico per la rinuncia dall'incarico di relatrice da parte della collega Manzi che rappresenta un fallimento che pesa su tutti i componenti della Commissione.

Ricorda quindi come la rappresentanza dei cittadini appartenga al Parlamento e che certamente il Governo è nel pieno diritto di esprimere parere contrario sugli emendamenti presentati ma non ha certamente il diritto di cancellare drasticamente un lungo lavoro di confronto parlamentare.

Più in generale ricorda come a suo giudizio in questa vicenda emerga ampiamente che il bene comune non è certo far arrivare i soldi delle scommesse agli organizzatori degli eventi ma piuttosto un forte intervento contro la ludopatia che rappresenta una grave malattia sociale. Invita quindi il ministro Abodi a riflettere con attenzione sull'uso delle risorse finanziarie giudicando assai criticabile l'eventuale de-

stinazione alle società di calcio della serie A, che rappresentano un mondo con stipendi milionari. Auspica quindi che il Governo decida piuttosto di utilizzare le risorse finanziarie per combattere duramente la dipendenza dal gioco.

Ribadisce quindi come, a suo giudizio, un'altra grande priorità sia rappresentata dalle iniziative destinate a favore del c.d. sport sociale come già egregiamente esposto dal collega Berruto e che con la proposta di legge all'esame della Commissione il Parlamento aveva semplicemente chiesto di investire in questi luoghi troppo spesso dimenticati. Osserva, in fine, come forse il ministro Abodi non si sia reso conto della posizione assunta in questa vicenda e soprattutto delle sue conseguenze.

Antonio CASO (M5S) non ritiene necessario entrare nel merito della proposta di legge in esame, dal momento che la posizione del gruppo del MoVimento 5 stelle sulla ludopatia è ben nota da tempo. Desidera invece rilevare, in merito all'osservazione del Ministro circa il disagio espresso dal collega Berruto, come ciò non debba sorprendere: è infatti evidente che tutti i parlamentari della Commissione si trovano oggi in una situazione di grave disagio, vedendo vanificati mesi di lavoro poiché, dopo molte settimane di attesa, il Ministro ha deciso di cancellare tutto.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.

C. 836 Molinari.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 ottobre 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 31 ottobre scorso il Ministro Abodi ha presentato gli emendamenti 1.7, 1.8, 2.9, 2.10, 3.10, 4.7, 5.1, 6.4, 7.3, 8.1, 9.1, 9.2, 11.1 e Tit.1., con riferimento ai quali sono stati presentati 25 subemendamenti, su nessuno dei quali la presidenza ha ravvisato profili di inammissibilità. I predetti emendamenti e i relativi subemendamenti sono inclusi nel fascicolo in distribuzione (*vedi allegato 7*).

Non essendovi interventi sul complesso degli emendamenti, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Berruto 1.1 e Zaratti 1.2 mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Berruto 1.3 e Zaratti 1.4 nonché sull'emendamento Amorese 1.5, a condizione che siano riformulati in identico testo, nei termini riportati in allegato. (*vedi allegato 8*).

Esprime parere contrario sul subemendamento Piccolotti 0.1.7.1 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.7 del Governo; invita al ritiro dell'emendamento Amorese 1.6 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.8 del Governo.

Esprime parere contrario sul subemendamento Berruto 0.2.9.1 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 2.9 del Governo raccomandando altresì l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.1. Esprime parere contrario sull'emendamento Berruto 2.2 nonché sul subemendamento Berruto 0.2.10.1 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 2.10 del Governo. Esprime parere contrario sull'emendamento Berruto 2.3 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.4. Esprime parere contrario sull'emendamento Berruto 2.5 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.6 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*). Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Berruto 2.7 e Caso 2.8.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Berruto 1.1 e Zaratti 1.2 mentre approva gli identici emendamenti Berruto 1.3, Zaratti 1.4 e Amorese come riformulati in identico testo (*vedi allegato 8*). Respinge quindi il subemendamento Piccolotti 0.1.7.1 mentre approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.7 del Governo, Amorese 1.6 e 1.8 del Governo (*vedi allegato 8*).

Respinge il subemendamento Berruto 0.2.9.1 mentre, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.9 del Governo nonché l'emendamento 2.1 del Relatore (*vedi allegato 8*).

Respinge l'emendamento Berruto 2.2 nonché il subemendamento Berruto 0.2.10.1 mentre approva l'emendamento 2.10 del Governo (*vedi allegato 8*).

Respinge quindi l'emendamento Berruto 2.3 mentre approva l'emendamento 2.4 del Relatore (*vedi allegato 8*), mentre approva l'emendamento 2.6 del Relatore come riformulato (*vedi allegato 8*). Respinge, infine, gli emendamenti Berruto 2.7 e Caso 2.8

Federico MOLLICONE, *presidente* avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.4 del relatore l'emendamento Berruto 2.5 deve ritenersi precluso.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sui subemendamenti Berruto 0.3.10.1, Piccolotti 0.3.10.13, 0.3.10.2 e 0.3.10.3, Caso 0.3.10.4, Piccolotti, 0.3.10.5 e 0.3.10.6, Zaratti 0.3.10.7 e 0.3.10.8, Berruto 0.3.10.9, Caso 0.3.10.10 e 0.3.10.11 e Piccolotti 0.3.10.12, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 3.10 del Governo.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Berruto 3.1, Piccolotti 3.2, Zaratti 3.3, 3.4 e 3.5, Caso 3.6, Berruto 3.7, Caso 3.8 e 3.9 .

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge i subemendamenti Berruto 0.3.10.1, Piccolotti 0.3.10.13, 0.3.10.2 e 0.3.10.3, Caso 0.3.10.4, Piccolotti, 0.3.10.5 e 0.3.10.6, Zaratti 0.3.10.7 e 0.3.10.8, Berruto 0.3.10.9, Caso 0.3.10.10 e 0.3.10.11 e Piccolotti 0.3.10.12.

Approva quindi l'emendamento 3.10 del Governo (*vedi allegato 8*).

Federico MOLLICONE, *presidente* avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.10 del Governo gli emendamenti Berruto 3.1, Piccolotti 3.2, Zaratti 3.3, 3.4 e 3.5, Caso 3.6, Berruto 3.7, Caso 3.8 e 3.9 devono ritenersi preclusi.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sui subemendamenti Berruto 0.4.7.1, Piccolotti 0.4.7.2 e 0.4.7.3, Berruto 0.4.7.4, Piccolotti 0.4.7.5, sugli identici subemendamenti Zaratti 0.4.7.6 e Caso 0.4.7.7, Caso 0.4.7.8, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 4.7 del Governo.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Berruto 4.1, Piccolotti 4.2 e 4.3, Berruto 4.4, Piccolotti 4.5 e Zaratti 4.6.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Berruto 0.4.7.1, Piccolotti 0.4.7.2 e 0.4.7.3, Berruto 0.4.7.4, Piccolotti 0.4.7.5, gli identici subemendamenti Zaratti 0.4.7.6 e Caso 0.4.7.7, Caso 0.4.7.8, mentre approva l'emendamento 4.7 del Governo (*vedi allegato 8*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Berruto 4.1, Piccolotti 4.2 e 4.3, Berruto 4.4 Piccolotti 4.5 e Zaratti 4.6 devono ritenersi preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.7 del Governo.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 del Governo.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 5.1 del Governo. (*vedi allegato 8*)

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.4 del Governo, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Zaratti 6.1, Caso 6.2 e Berruto 6.3.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 6.4 del Governo (*vedi allegato 8*) e respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zaratti 6.1, Caso 6.2 e Berruto 6.3.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.3 del Governo mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Caso 7.1 e 7.2, nonché sull'articolo aggiuntivo Zaratti 7.01.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 7.3 del Governo (*vedi allegato 8*).

Federico MOLLICONE, *presidente* avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.3 del Governo devono ritenersi preclusi gli emendamenti Caso 7.1 e 7.2.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zaratti 7.01.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Latini 0.8.1.1. a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*), esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1 del Governo, nonché sull'emendamento 8.2 del Relatore propo-

nendo la riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*). Esprime parere favorevole sugli emendamenti del Governo 9.1 e 9.2, raccomandando l'approvazione dell'emendamento a sua firma 10.2. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamenti 11.1 del Governo, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*), nonché sull'emendamento Tit. 1 del Governo.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni approva il subemendamento Latini 0.8.1.1., come riformulato, l'emendamento 8.1 del Governo, l'emendamento 8.2 del Relatore come riformulato, gli emendamenti del Governo 9.1 e 9.2, l'emendamento 10.2 del Relatore, l'emendamento 11.1 del Governo, come riformulato, nonché l'emendamento Tit. 1 del Governo (*vedi allegato 8*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, il testo come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 16.10.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione segnala, anzitutto, l'articolo 1, comma 22, che proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale il Ministero della cultura è stato autorizzato ad assumere fino a 750 unità di personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, per il triennio 2019-2021, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (AFAV), pubblicato nella GU, 4^a serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella GU, 4^a serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021. In ragione dell'entrata in vigore del CCNL del personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019/2021 (sottoscritto in via definitiva il 9 maggio 2022), le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento della graduatoria sono inquadrare nell'area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 5, comma 1 prevede che, al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione « I Lincei per la scuola » presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera *h*), della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), riguardante interventi finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, è prorogata per l'anno

2024. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

L'articolo 5, comma 2, alla lettera *a*), mediante una novella all'articolo 2, comma 4-*ter* del decreto-legge n. 22 del 2020, proroga agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 la definizione, con ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito, della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo.

L'articolo 5, comma 2, lettera *b*), proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza nel termine abbreviato di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere. Nella relazione illustrativa si rappresenta che tale intervento è finalizzato a dare attuazione alla Missione 4-Componente 1 del PNNR (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università).

L'articolo 5, comma 3, novellando la legge n. 107 del 2015, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti », a fronte delle criticità registrate da alcune regioni nell'attuazione del previsto piano di dimensionamento scolastico del PNNR prevede:

che le regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, provvedano al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con modalità che derogano la disciplina vigente; si dispone quindi che, fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023 (qui l'allegato che contiene il contingente organico per il 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027), le regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. Tale facoltà è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui sopra non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,2 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento sia riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (ossia dal 31 dicembre 2023), sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni

di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 (comprensivo dello stanziamento, rileva la relazione tecnica – già previsto a legislazione vigente – di 12.500.000 euro a decorrere dal 2024, al quale si aggiungono 1.980.000 euro per il solo anno 2024 e 1.320.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025). Per l'attuazione di tali disposizioni è quindi autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Al riguardo segnala che nella relazione illustrativa si rappresenta che i descritti interventi normativi sono finalizzati ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della riforma R. 1.3 « Riorganizzazione del sistema scolastico » della Missione 4-Componente 1 del PNRR.

L'articolo 6, comma 1, modifica l'articolo 2, comma 140, del decreto-legge n. 262 del 2006, innalzando da due a tre anni la validità temporale dell'elenco di soggetti entro cui sono nominati i componenti dell'organo direttivo dell'ANVUR (cioè, il Consiglio direttivo). L'elenco è definito da un comitato di selezione; sulla base di esso, il Ministro dell'università e della ricerca propone la nomina, che avviene con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 6, comma 2, differisce (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria. A tal fine, esso novella l'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018).

Il comma 3 dell'articolo 6 prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni (esami successivi al conseguimento del diploma di laurea) e di altri esami professionali.

L'articolo 6, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024 il termine entro il quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022).

L'articolo 6, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2023 al 15 febbraio 2024 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023, formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021. Resta ferma la previgente disposizione legislativa, secondo cui la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 dicembre 2023.

L'articolo 6, comma 6, estende dall'anno accademico 2023-2024 all'anno accademico 2024-2025 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento cosiddette « 143 », nelle more dell'entrata in vigore e della completa attuazione del nuovo regolamento sul reclutamento AFAM.

L'articolo 6, comma 7, lettera *a*), proroga (dall'a.a. 2024/2025) all'a.a. 2025/2026 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al con-

tempo differendo (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La lettera *b*) differisce (dall'anno accademico 2024/2025) all'anno accademico 2025/2026 l'abrogazione di alcune disposizioni legislative prevista dal suddetto regolamento.

Il comma 8 del medesimo articolo 6, consente alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di reclutare, oltre che, come già previsto, per l'a.a. 2023/2024, anche per l'a.a. 2024/2025 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni.

In particolare evidenzia che il previsto reclutamento deve essere prioritariamente effettuato a valere: sulle vigenti graduatorie formate nell'ambito dei processi di statizzazione delle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica non statali; sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto di alcuni principi in materia di reclutamento nelle PA, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dal 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore della legge n. 14 del 2023, di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022). La disposizione in commento inserisce l'espresso riferimento all'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per cinque anni.

L'articolo 7, comma 1, proroga da sette a otto anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura, *ex* articolo 15-*bis*, comma 6, lettera *a*), del decreto-legge n. 189 del 2016, creata allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Il comma 2, corrispondentemente, provvede a prorogare dal 2023 al 2024 l'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone, disposto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017. Il comma 3 autorizza la spesa massima di 1 milione di euro per il 2024, individuando la relativa copertura.

L'articolo 7, comma 4, lettera *a*), posticipa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto « Il Perugino », istituito presso il Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 806, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022).

La lettera *b*) autorizza per l'anno 2024 la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato, disponendo in relazione a tali oneri.

L'articolo 7, comma 5, modifica l'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, sotto due profili: da un lato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il regime amministrativo semplificato incentrato sull'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli spettacoli dal vivo e le proiezioni cinematografiche; dall'altro lato, innalza da 1.000 a 2.000 il limite massimo di soggetti che possono partecipare agli eventi di cui sopra, affinché possa operare il regime semplificato.

L'articolo 7, comma 6, modificando l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2023, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 il termine entro il quale devono essere adottati i regolamenti di organizzazione per la ri-organizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura; nelle more, continua ad applicarsi il DPCM 169/2019.

L'articolo 14, comma 1 proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 fino al 30 giugno 2024, il mandato del Presidente e

degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci).

L'articolo 14, comma 2, mediante novella all'articolo 44, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge n. 77 del 2021, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006.

L'articolo 16 dispone circa un riparto di risorse in favore delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultassero titolari di un contratto stipulato con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento di servizi giornalistici e strumentali ad agenzie di stampa con rete di servizi esteri e loro diffusione all'estero, che si è svolta nel 2017. Si prevede, inoltre, che le medesime agenzie di stampa siano tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, in aggiunta ai servizi già forniti in applicazione delle disposizioni applicabili.

In particolare rileva che il comma 1 stabilisce che il 35 per cento del valore medio complessivo dei contratti stipulati negli anni 2018-2022 dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con le agenzie di stampa, vincitrici della procedura di gara che si è svolta nel 2017, sia ripartito fra le agenzie iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultino titolari di un contratto stipulato in esito alla medesima procedura di gara.

Il comma 2 prevede che il valore da ripartire per ciascuna agenzia di stampa sia calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di criterio analogo a quello già previsto dall'articolo 6, comma 1, del già richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, concernente « Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di ri-

levanza nazionale ». Le agenzie titolari dei contratti sono tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del medesimo d.P.C.m. attuativo 11 luglio 2023 (comma 3). Il comma 4 autorizza il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 tali servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale secondo le modalità previste dal medesimo articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e dal D.P.C.M. 11 luglio 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 17 gennaio 2024.

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.

Seguito esame C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.15 alle 16.20

ALLEGATO 1

5-01850 Manzi: Sulla modifica statutaria volta a inserire un rappresentante del Ministero della cultura negli organi direttivi dell'Accademia del cinema italiano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole Manzi che consente al Governo di fornire al Parlamento gli elementi relativi a una questione di carattere squisitamente amministrativo e totalmente scevro delle valutazioni di carattere politico suggerite dal quesito.

Si evidenzia anzitutto come alla Fondazione Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello, il Ministero della Cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 352, della legge n. 208 del 2015, corrisponde, attraverso la Direzione generale Cinema audiovisivo, un contributo annuale pari a 740.000 euro, fino all'anno 2023 e di 703.000 euro a decorrere dall'anno 2024.

Lo statuto della Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, all'articolo 10 prevede quale componente del Consiglio Direttivo, il Direttore Generale *pro tempore* per il Cinema del MiC, che esercita sulla medesima Fonda-

zione controlli contabili e amministrativi, in relazione al contributo annuale.

La modifica statutaria proposta è tesa a prevedere la partecipazione nel Direttivo di un componente nominato dal Ministro, in luogo del sopra citato Direttore Generale *pro tempore*, al pari di quanto accade in moltissime istituzioni culturali, una tra tutte le fondazioni lirico-sinfoniche.

In merito alla valutazione, esplicitata nell'ultima premessa del quesito, nella quale si esprime opposizione «al controllo sui luoghi della cultura», il Ministero della cultura respinge con fermezza questo genere di preoccupazione, con ciò rassicurando l'interrogante sull'assoluto e indiscusso rispetto dei principi di indipendenza e autonomia degli enti e istituti della cultura, ai quali questo Dicastero informa totalmente la propria azione amministrativa a tutti i livelli in cui si estrinseca la propria attività.

ALLEGATO 2

5-01851 Orrico: Iniziative urgenti per il rifinanziamento degli incentivi previsti da « Cultura Crea 2.0 » per il settore dell'industria culturale, creativa e turistica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti che, con il quesito posto, consentono al Governo di illustrare le importanti iniziative inserite nel quadro del nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2021-2027, volte a fornire adeguato sostegno alle imprese del settore.

Anzitutto, si ricorda che il Ministero della cultura, negli anni 2014-2020, ha istituito il Regime di Aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività degli Enti del Terzo settore e delle micro, piccole e medie imprese, in vista dello sviluppo e del consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano.

Proprio in ragione del ruolo svolto da tali soggetti per lo sviluppo dei territori e delle esigenze del comparto, nell'ultimo anno il Ministero, nel quadro del ciclo del PNRR (M1C3 – Investimento 3.3) e del Programma Nazionale FESR Cultura, già approvato dalla Commissione europea.

Il nuovo Programma Nazionale « Cultura » 2021-2027, pubblicato sulla pagina web istituzionale dedicata al PNRR, prevede nell'ambito della Priorità una innovativa linea di Azione (Azione 1.3.1 « *Promuovere la nascita, la crescita, e il posizionamento competitivo delle imprese nei settori culturali* »), che mira a rafforzare le imprese culturali esistenti nelle regioni meno sviluppate e a promuovere la creazione di nuove imprese culturali attraverso il sostegno a progetti, prodotti e iniziative culturali, al fine di stimolare la crescita di un

mercato pubblico e privato nel tempo e promuovere il potenziamento della filiera culturale. A tale azione, che vede protagoniste le imprese *profit*, non *profit* e gli Enti del terzo settore, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, è destinata una dotazione complessiva (comprensiva della quota comunitaria e di quella nazionale) pari a 253 milioni di euro, importo di gran lunga superiore a quanto stanziato nel periodo 2014-2020.

Il Programma 21-27, quindi, potenzia sensibilmente le linee di intervento destinate al sostegno delle imprese *profit* e non *profit*, a conferma del rilievo sempre maggiore attribuito dal Ministero della cultura nel corso degli ultimi anni alle politiche di sostegno delle imprese del settore.

Cultura Crea resta un riferimento importante per il Ministero che, proprio capitalizzando la positiva esperienza realizzata, ha inteso introdurre nella nuova programmazione alcuni correttivi per il superamento delle criticità di tale misura di finanziamento, inerenti soprattutto alla presenza di ambiti del sostegno non sufficientemente demarcati dalla programmazione di livello regionale, al fine di rafforzare la regia e l'impulso strategico del Ministero. Nel concreto, ciò si tradurrà nell'azione preliminare svolta da Cabine di Regia, dedicate alle diverse filiere del settore e partecipate dal Ministero e da istituzioni pubbliche e private, che elaboreranno specifiche linee di indirizzo per la definizione degli Avvisi rivolti alle imprese.

ALLEGATO 3

5-01852 Amorese: Iniziative per la riqualificazione della Certosa di Trisulti, a Colleparado in provincia di Frosinone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli interroganti che, con il quesito posto, consentono di ribadire l'attenzione che il Governo sta dedicando alla valorizzazione di questo eccezionale monumento.

Al riguardo, vorrei anzitutto richiamare gli effetti positivi dell'Accordo di valorizzazione attualmente in essere, stipulato tra il Ministero della cultura, attraverso la Direzione Regionale Musei Lazio, e la Regione Lazio, finalizzato alla valorizzazione del monumento e alla sua pubblica fruizione.

L'accordo, infatti, ha consentito la riapertura al pubblico del Monumento, assicurandone le migliori condizioni di utilizzazione e incentivandone l'attrattività, come comprovato dal grande numero di visitatori, pellegrini e fedeli registrato ogni anno a partire dalla sua riapertura.

Nella cornice dell'accordo, l'accesso al complesso è garantito da LAZIOcrea, società *in house* della Regione Lazio, che assicura il servizio di custodia e le visite guidate.

Con riferimento alla riqualificazione della struttura, come giustamente già evidenziato dagli Onorevoli colleghi, la Certosa è già destinataria di linee di intervento del PNRR.

In particolare, la Certosa di Trisulti è stata finanziata per complessivi euro 350.000,00 nell'ambito dell'Investimento 1.3 – Obiettivo 1 del PNRR, destinato a migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei di competenza del Ministero della cultura.

In tale contesto, la costituzione di una Fondazione culturale fra il Ministero della cultura, nella sua articolazione della Direzione Regionale Musei Lazio, la Regione Lazio e il comune di Colleparado, rappresenta la direzione più auspicabile nell'ottica di un progetto di partenariato pubblico – privato finalizzato ad investire nell'ulteriore riqualificazione e nell'implementazione di servizi come l'ospitalità e l'accoglienza.

ALLEGATO 4

5-01853 Mulè: Misure per il sostegno dell'attività del teatro lirico sperimentale di Spoleto « A. Belli ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Istituzione Teatro lirico sperimentale di Spoleto « Adriano Belli » è un organismo sovvenzionato in maniera strutturata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

In particolare, nel 2023, nell'ambito delle attività liriche ordinarie (articolo 20 del decreto ministeriale 27 luglio 2017), il contributo assegnato al Teatro è stato di 571.000 euro a fronte di 560.000 euro del 2022.

Detto Teatro è, altresì, finanziato, dal medesimo decreto ministeriale, per l'attività di perfezionamento professionale nell'ambito della promozione musicale con un contributo di 168.000 euro nel 2022 e di 170.000 euro nel 2023.

In ragione di detto riconoscimento, nell'ambito del perfezionamento professionale a valere sul fondo spettacolo, il Teatro lirico sperimentale di Spoleto « Adriano Belli » dal 2018 riceve un sostegno economico ulteriore quale Scuola di eccellenza nazionale operante nell'ambito dell'altissima formazione musicale.

A tale proposito, si evidenzia che il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, ha modificato il meccanismo di sostegno a dette Istituzioni di altissima formazione musicale (12 per il 2023 a fronte delle 10 sostenute fino al 2022) prevedendo che « A decorrere dal 2023, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione – Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica, in proporzione ri-

spetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno precedente ».

Tale innovazione legislativa ha consentito a molte Istituzioni, tra cui il Teatro di Spoleto, di ottenere – nell'ambito del fondo (la cui dotazione è pari ad 1 milione di euro), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 presso la Direzione generale Educazione e ricerca ed istituzioni culturali del Ministero della Cultura – un contributo quasi raddoppiato rispetto al 2022.

In tal senso per l'Istituzione Teatro lirico sperimentale di Spoleto « Adriano Belli » il contributo nell'ambito delle Scuole di eccellenza musicale è passato da euro 58.681,69 del 2022 ad euro 99.703,56 del 2023.

Ciò posto, in riferimento a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, si evidenzia che le tre Accademie citate (Accademia Musicale Chigiana di Siena, Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Accademia Pianistica Internazionale di Imola) sono destinatarie di un contributo straordinario ed aggiuntivo – rispetto al Fondo di 1 milione sopraindicato – a decorrere dal 2022, in ragione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 781, della legge n. 234/2021 di euro 700.000 incrementati di ulteriori 200.000 a seguito della legge n. 14 del 2023.

Il sistema di finanziamento statale sopra illustrato è al momento all'attenzione del Ministero della cultura, che è, in questi mesi, impegnato nel percorso di approfondimento per la definizione del nuovo Codice dello Spettacolo.

Si ritiene, dunque, che quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, in relazione

al meccanismo di sostegno a favore delle Scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, | possa essere certamente considerato in sede di revisione e riassetto della normativa vigente in materia di spettacolo dal vivo.

ALLEGATO 5

5-01854 Piccolotti: Sul mancato rinnovo del mandato al Presidente del Centro per il libro e la lettura, Marino Sinibaldi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sorprende nell'interrogazione il riferimento a una rimozione o una sostituzione al vertice del Centro per i Libri e la Lettura (CEPELL). Ed è erroneo e fuorviante parlarne, in quanto l'avvicendamento alla carica di Presidente è avvenuta alla scadenza del mandato conferito nel 2021 al sig. Sinibaldi, rispettando i termini previsti dal Regolamento sull'organizzazione e funzionamento del Centro per i libri e la lettura.

Occorre, pertanto, centrare il punto facendo una doverosa precisazione sulla natura e sul funzionamento del Centro per i Libri e la Lettura.

Il CEPELL è un Istituto autonomo del Ministero della Cultura che afferisce alla Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore.

La *Governance* dell'Istituto, come riportato dagli articoli dal 3 all'8 del « Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per i libri e la lettura » emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, prevede – tra gli altri organi, il Presidente « scelto dal Ministro per i beni e le attività culturali tra personalità in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CEPELL » (articolo 4 comma 1).

In base alle previsioni dell'articolo 4 del Regolamento « Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta ».

Nel caso di specie, il sig. Marino Sinibaldi è stato nominato Presidente del CEPELL con Decreto Ministeriale 8 gennaio 2021, succedendo al dott. Diego Marani dopo un breve mandato di un anno. Il mandato triennale del sig. Sinibaldi è terminato, secondo le previsioni del Regolamento, in data 8 gennaio 2024.

L'istituto del rinnovo della carica di Presidente, in base al dettato dell'articolo 4 del Regolamento, non prevede alcun obbligo di rinnovo ma una ipotesi eventuale e ulteriore rispetto alla norma e, particolarmente, come limite massimo alla durata del mandato. Nel corso degli anni, dall'istituzione del CEPELL ad oggi, si è ricorsi al rinnovo del mandato esclusivamente dal 2014 al 2020 con la Presidenza del dott. Romano Montroni.

Con Decreto Ministeriale 8 gennaio 2024, n. 5, dopo valutazione dei titoli e delle competenze, si è provveduto alla nomina del nuovo Direttore del Centro per i Libri e la Lettura, individuato nella persona del dott. Adriano Monti Buzzetti Colella, laureato in Scienze Politiche alla LUISS, responsabile della Redazione Cultura del TG2, giornalista e scrittore.

L'avvicendamento, e non la rimozione, alla Presidenza del CEPELL pertanto non è improvviso né rapido, in quanto la durata del mandato è espressamente prevista dal Regolamento dell'Istituzione, ma risponde ad una logica di tempestività e di rispetto dei termini previsti dalla normativa, al fine di non creare una *vacatio* all'interno dell'organo politico del Centro per i Libri e la Lettura.

Nel merito, nel ringraziare il sig. Sinibaldi per il lavoro svolto nell'arco del suo mandato, si è ritenuto di procedere all'individuazione di una nuova figura alla Presidenza del CEPELL nell'esclusiva ottica di valutazioni meritocratiche e di titoli all'interno della previsione dell'articolo 4.

Quello che ci ha davvero sorpresi è ciò che è stato scritto e letto sulla « stampa che conta », diciamo così, in merito alla nuova *governance* del Centro per il libro e la cultura: « Autoritarismo culturale », « Gli amici del disco volante », « Un piccolo cer-

chio asfittico di persone che mettono a repentaglio il pluralismo », « Intenzione famelica », « occupazione », solo per citare qualche esempio.

Sono parole significative, che volevo ripetere in quest'Aula, nel corso di questo dibattito, perché mostrano con evidenza l'approccio della sinistra quando si tratta di nomine. Quando governa la sinistra le persone meritevoli sono quelle nominate dalla sinistra. Quando governa la destra le persone meritevoli sono quelle nominate dalla sinistra. Se ti discosti da questa impostazione allora si parla di occupazione delle istituzioni, fame di poltrone, fine del pluralismo.

Non mi risulta che quando la sinistra ha governato, e lo ha fatto per molti anni, si sia preoccupata di garantire il pluralismo e di dare voce a tutte le voci della cultura

italiana. Il cerchio asfittico si crea con l'autoritarismo culturale che ha dominato fino all'anno scorso, con l'amichettismo come unico criterio per la selezione della classe dirigente che è stata una prerogativa della sinistra.

Noi non vogliamo sostituire un'egemonia culturale con un'altra, ma liberare la cultura. Aprire le porte per fare entrare aria fresca in quei circoli chiusi ai quali, purtroppo, siamo stati abituati per tanti anni. Se questo non vi piace fatevene una ragione, perché è quello che intendiamo fare.

È finito il tempo in cui in Italia c'è una parte politica che può rivendicare più diritti su un'altra. Nel nostro mondo tutti hanno gli stessi diritti e le stesse possibilità e la cultura deve essere il campo più alto in cui si realizza il principio della libertà.

ALLEGATO 6

Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva. C. 534 Berruto.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024.

1.2. Berruto, Orfini, Zingaretti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nei settori sportivi giovanili inserire le seguenti: , alla promozione di azioni di contrasto alla discriminazione di genere (gender gap) nello sport.

1.4. Caso, Amato, Orrico, Cherchi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del Comitato italiano paralimpico con le seguenti: riconosciute dal Comitato olimpico nazionale e dal Comitato italiano paralimpico, da realizzare prioritariamente attraverso iniziative finalizzate a:

a) promuovere la prevenzione alla ludopatia attraverso lo sport;

b) incentivare progetti di informazione, sensibilizzazione e formazione per favorire l'accesso delle donne alle carriere, ai ruoli manageriali e apicali dello sport;

c) incrementare il fondo per l'acquisto degli ausili per gli atleti con disabilità previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2020 fino a un minimo di 3 milioni di euro annui;

d) sostenere progetti volti a eliminare barriere architettoniche nelle palestre scolastiche;

e) sviluppare progetti di avvio all'attività sportiva giovanile con approccio multidisciplinare nella fascia della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, privilegiando quelli in sinergia tra istituti scolastici e società sportive del territorio;

f) ampliare il perimetro dell'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio, nelle classi prime, seconde e terze della scuola primaria e nella scuola dell'infanzia;

g) promuovere il riutilizzo sociale degli impianti sportivi e dei beni confiscati alle mafie al fine della loro riconversione per promuovere la pratica sportiva;

h) attivare progetti orientati all'utilizzo dell'Attività Fisica Adattata (AFA) come terapia per persone con patologia (diabete, obesità, patologie cardiovascolari o tumorali, disturbi dell'umore);

i) incentivare la diffusione della cultura del movimento per la terza età e finanziare progetti di ricerca universitaria per l'attività motoria come investimento sul benessere psicofisico e sull'invecchiamento attivo;

l) promuovere lo sviluppo della dual career (studenti-atleti) nelle università;

m) sostenere progetti volti al reinserimento professionale, post-carriera agonistica, di atleti o tecnici;

n) prevedere l'insegnamento della cultura e della storia dello sport nella scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado;

o) incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla pratica sportiva, al fine di aumentarne l'accessibilità e diversificarne la fruizione, garantendo il coinvolgi-

mento di una platea più ampia di praticanti, attraverso l'impiego di supporti audio/video individuali e collettivi.

p) promuovere lo sport per il benessere psicofisico di adolescenti e adulti e per interventi sociali ed ecosostenibili nelle periferie o la pratica sportiva come strumento riabilitativo negli istituti penitenziari, in particolare per minori.

q) ripensare il paesaggio urbano ed extraurbano al fine di favorire la cultura del movimento e dell'ambiente attraverso la creazione di palestre a cielo aperto, promozione della pratica sportiva all'aperto, manifestazione sportive che uniscano la pratica sportiva al rispetto dell'ambiente, attività che possano produrre ricerche, studi e censimenti sui territori e intervengano anche su un modello di *legacy* immateriale fatta di formazione, convegnistica e divulgazione;

r) istituire *voucher* di spesa per la pratica sportiva per le famiglie in difficoltà economica con particolare attenzione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e in ogni caso, alle regioni, altresì, certificate con un maggiore tasso di sedentarietà.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Le iniziative di cui al periodo precedente sono realizzate sulla base delle proposte formulate da associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche iscritte Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e riconosciute da enti di promozione sportiva, nonché da federazioni sportive, discipline sportive associate, CONI, CIP, cooperative sportive, organizzazioni internazionali indipendenti e reti associative operanti nello sport e nel terzo settore, fondazioni sportive e del terzo settore iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, da enti territoriali.

1-ter. Le risorse del fondo sono assegnate, considerate le finalità di utilizzo sociali, quanto a 20 milioni di euro, agli enti di promozione sportiva; quanto a 5 milioni di euro, alle discipline sportive associate; quanto a 15 milioni di euro alle federazioni sportive;

quanto a 30 milioni di euro alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche iscritte Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e riconosciute da enti di promozione sportiva; quanto a 10 milioni ai soggetti organizzatori degli eventi oggetto di scommessa.

1.10. Perissa, Berruto, Sasso, Dalla Chiesa, Amorese, Caso, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del Comitato italiano paralimpico con le seguenti: riconosciute dal Comitato olimpico nazionale e dal Comitato italiano paralimpico, da realizzare prioritariamente attraverso iniziative finalizzate a:

a) promuovere la prevenzione alla ludopatia attraverso lo sport;

b) incentivare progetti di informazione, sensibilizzazione e formazione per favorire l'accesso delle donne alle carriere, ai ruoli manageriali e apicali dello sport;

c) incrementare il fondo per l'acquisto degli ausili per gli atleti con disabilità previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2020 fino a un minimo di 3 milioni di euro annui;

d) sostenere progetti volti a eliminare barriere architettoniche nelle palestre scolastiche;

e) sviluppare progetti di avvio all'attività sportiva giovanile con approccio multidisciplinare nella fascia della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, privilegiando quelli in sinergia tra istituti scolastici e società sportive del territorio;

f) ampliare il perimetro dell'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio, nelle classi prime, seconde e terze della scuola primaria e nella scuola dell'infanzia;

g) promuovere il riutilizzo sociale degli impianti sportivi e dei beni confiscati alle mafie al fine della loro riconversione per promuovere la pratica sportiva;

h) attivare progetti orientati all'utilizzo dell'Attività Fisica Adattata (AFA) come tera-

pia per persone con patologia (diabete, obesità, patologie cardiovascolari o tumorali, disturbi dell'umore);

i) incentivare la diffusione della cultura del movimento per la terza età e finanziare progetti di ricerca universitaria per l'attività motoria come investimento sul benessere psicofisico e sull'invecchiamento attivo;

l) promuovere lo sviluppo della *dual career* (studenti-atleti) nelle università;

m) sostenere progetti volti al reinserimento professionale, post-carriera agonistica, di atleti o tecnici;

n) prevedere l'insegnamento della cultura e della storia dello sport nella scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado;

o) incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla pratica sportiva, al fine di aumentarne l'accessibilità e diversificare la fruizione, garantendo il coinvolgimento di una platea più ampia di praticanti, attraverso l'impiego di supporti audio/video individuali e collettivi;

p) promuovere lo sport per il benessere psicofisico di adolescenti e adulti e per interventi sociali ed ecosostenibili nelle periferie o la pratica sportiva come strumento riabilitativo negli istituti penitenziari, in particolare per minori;

q) ripensare il paesaggio urbano ed extraurbano al fine di favorire la cultura del movimento e dell'ambiente attraverso la creazione di palestre a cielo aperto, promozione della pratica sportiva all'aperto, manifestazione sportive che uniscano la pratica sportiva al rispetto dell'ambiente, attività che possano produrre ricerche, studi e censimenti sui territori e intervengano anche su un modello di *legacy* immateriale fatta di formazione, convegnistica e divulgazione;

r) istituire *voucher* di spesa per la pratica sportiva per le famiglie in difficoltà economica con particolare attenzione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e in

ogni caso, alle regioni, altresì, certificate con un maggiore tasso di sedentarietà;

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Le iniziative di cui al periodo precedente sono realizzate sulla base delle proposte formulate da associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche iscritte Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e riconosciute da enti di promozione sportiva, nonché da federazioni sportive, discipline sportive associate, CONI, CIP, cooperative sportive, organizzazioni internazionali indipendenti e reti associative operanti nello sport e nel terzo settore, fondazioni sportive e del terzo settore iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, da enti territoriali.

1-ter. Le risorse del fondo sono assegnate, considerate le finalità di utilizzo sociali, quanto a 20 milioni di euro, agli enti di promozione sportiva; quanto a 5 milioni di euro, alle discipline sportive associate; quanto a 15 milioni di euro alle federazioni sportive; quanto a 30 milioni di euro alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche iscritte Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e riconosciute da enti di promozione sportiva; quanto a 10 milioni ai soggetti organizzatori degli eventi oggetto di scommessa.

1.11. La Relatrice.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: a valere fino alla fine del comma, con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.6. Caso, Amato, Orrico, Cherchi, Torto.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro dell'istruzione inserire le seguenti: con il Ministro dell'università e della ricerca,

1.7. Caso, Amato, Orrico, Cherchi.

ALLEGATO 7

**Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.
C. 836 Molinari.**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE E PROPOSTE SUBEMENDATIVE
PRESENTATE AGLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO**

ART. 1.

All'emendamento 1.7 del Governo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: alla gestione.

0.1.7.1. Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive *con le seguenti:* per il tramite dell'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3, al capitale sociale e.

1.7. Governo.

ART. 2.

All'emendamento 2.9 del Governo, dopo le parole: le società *aggiungere le seguenti:* e le associazioni.

0.2.9.1. Berruto, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le associazioni sportive dilettantistiche nelle quali, in ragione della forma organizzativa prescelta *con le seguenti:* le società sportive dilettantistiche nelle quali.

2.9. Governo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le società sportive professionistiche in cui l'ente di partecipazione popolare

sportiva di cui all'articolo 3 detenga una quota minima dell'uno per cento del capitale nominale;

2.1. Il Relatore.

All'emendamento 2.10 del Governo, capoverso 1-bis, dopo le parole: le società *aggiungere le seguenti:* e le associazioni.

0.2.10.1. Berruto, Zaratti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), le società sportive dilettantistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qualora venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di decisioni di particolare rilevanza e lo statuto posseda i requisiti richiesti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

2.10. Governo.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.4. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) venga garantito il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominare un componente del consiglio di am-

ministrazione della società sportiva professionistica.

2.6. Il Relatore.

ART. 3.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, alinea, dopo le parole: gli enti che inserire le seguenti: , in conformità al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,.

0.3.10.1. Berruto, Zaratti.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, alinea, sostituire le parole: di società fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: di associazione, compatibilmente con lo scopo associativo, che sono adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, ai sensi del comma 2, e nel cui statuto:

0.3.10.13. Piccolotti.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva con le seguenti: sottoscritta dall'ente di partecipazione popolare sportiva.

0.3.10.2. Piccolotti.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: utili o

0.3.10.3. Piccolotti.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'obbligo di impiegare quota parte degli utili o avanzi di gestione per la riqualificazione e gestione degli impianti sportivi e per il sostegno delle attività sociali sportive giovanili

0.3.10.4. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di avanzi di gestione, fondi, riserve durante la vita dell'organizzazione a favore di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti; si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili

0.3.10.5. Piccolotti.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

0.3.10.6. Piccolotti.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire la parola: quaranta con la seguente: trenta

0.3.10.7. Zaratti, Berruto.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, lettera d), numero 5), sostituire la parola: quattro con la seguente: due

0.3.10.8. Zaratti, Berruto.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) Sia prevista l'adesione, anche in qualità di socio partecipante o sovventore, dell'ente locale ove ha sede legale e operativa l'ente di partecipazione popolare sportiva, nonché quella di eventuali ulteriori soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato di cui al codice del Terzo

settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 operanti nel relativo ambito territoriale di riferimento

0.3.10.9. Berruto, Zaratti.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) sia previsto che all'interno degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui alla presente legge possano essere anoverati quali soci sovventori anche le amministrazioni locali di riferimento e tutti gli altri *stakeholder* pubblici e *no profit* operanti nel territorio di riferimento della società sportiva

0.3.10.10. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) sia prescritto l'obbligo di attivare convenzioni con Università e Centri di ricerca e specializzazione per favorire la qualificazione degli attuali dirigenti dei *club* e per immettere giovani qualificate professionalità

0.3.10.11. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 2, alinea, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento

0.3.10.12. Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Enti di partecipazione popolare sportiva)

1. Sono enti di partecipazione popolare sportiva gli enti che assumono la forma giuridica di società o di associazione, compatibilmente con lo scopo sociale o associativo, che sono adeguatamente rappresen-

tativi dei sostenitori della società sportiva, ai sensi del comma 2, e nel cui statuto:

a) a ciascun partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva;

b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza. In particolare:

1) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;

2) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del numero 1) deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;

3) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione;

c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, compreso quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresen-

tanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti; si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

1) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

2) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1;

3) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

4) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

5) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini del presente articolo, si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui partecipanti siano pari o superiori al 30 per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento, rilevata negli ultimi tre anni e determinata come segue:

1) quanto alle società sportive calcistiche professionistiche, utilizzando il dato riguardante il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, e utilizzato per la definizione del radicamento sociale di ciascuna società sportiva professionistica partecipante al Campionato di calcio di serie A ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sue integrazioni e modifiche;

2) quanto alle società sportive professionistiche diverse da quelle indicate nel precedente punto *i*) e alle società sportive dilettantistiche, utilizzando i dati ufficiali dell'organizzatore del campionato nazionale cui la società ha partecipato.

3.10. Governo.

ART. 4.

All'emendamento 4.7 del Governo, al comma 1, alinea, dopo la parola: beneficario inserire le seguenti: di tutte le agevolazioni e le previsioni normative e regolamentari di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché

0.4.7.1. Berruto, Zaratti.

All'emendamento 4.7 del Governo, al comma 1, sopprimere la lettera a).

0.4.7.2. Piccolotti.

All'emendamento 4.7 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 10 per cento

0.4.7.3. Piccolotti.

All'emendamento 4.7 del Governo, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il reinvestimento, pari ad almeno il 30 per cento degli utili di ciascun esercizio, di cui il 20 per cento da destinare a progetti di potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate e a progetti orientati a limitare l'abbandono della pratica sportiva giovanile e il 10 per cento da destinare all'avviamento di discipline sportive diverse da quella originaria e prevalente, ai fini di sviluppare un'attività polisportiva

0.4.7.4. Berruto, Zaratti.

All'emendamento 4.7 del Governo, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il reinvestimento, pari ad almeno il 25 per cento degli utili o avanzi di gestione di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente e pari ad almeno il 25 per cento nella realizzazione e nel potenziamento di attività sportive per i disabili, comprensive di attività integrate con i normodotati, fermo quanto previsto alla lettera h) del comma 1, articolo 7, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

0.4.7.5. Piccolotti.

All'emendamento 4.7 del Governo, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento

* **0.4.7.6.** Zaratti, Berruto.

* **0.4.7.7.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

All'emendamento 4.7, comma 1, lettera b), dopo la parola: giovanile aggiungere le seguenti: maschile e femminile

0.4.7.8. Caso.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Requisiti per l'accesso alle agevolazioni delle società sportive a partecipazione popolare)

1. Le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva beneficario delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, qualora concorrono le seguenti condizioni:

a) quanto alle società sportive professionistiche, la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente; quanto alle società sportive dilettantistiche, il pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

b) il reinvestimento, pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente, fermo quanto previsto alla lettera h) del comma 1, articolo 7, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo comune della società sportiva sciolta. Alle associazioni sportive di cui al precedente periodo è vietata la trasformazione in enti lucrativi e, in caso di inosservanza del divieto, si procede alla restituzione di quanto percepito maggiorato dell'interesse legale.

Tali somme sono destinate ad altre associazioni sportive dilettantistiche che rispettino i predetti requisiti.

2. Il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 per un esercizio sociale comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare delle agevolazioni previste dalla presente legge, per il medesimo anno.

3. Qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta la comunicazione dei nominativi dei propri partecipanti e di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso alla struttura istituita presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 8, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non si applicano le agevolazioni previste dalla presente legge. Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la comunicazione di cui al primo periodo.

4.7. Governo.

ART. 8.

All'emendamento 8.1 del Governo al comma 1, alinea, sostituire le parole: presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una struttura con compiti di *con le seguenti:* il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conseguentemente:

1. *alla lettera a) sostituire la parola:* vigilanza *con la seguente:* vigila

2. *alla lettera b) sostituire le parole:* tenuta della sezione *con le seguenti:* nel-

l'ambito e dopo la parola: dilettantistiche *inserire le seguenti:* istituisce una sezione;

3. *alla lettera c) sostituire le parole:* tenuta della sezione *con le seguenti:* nell'ambito *e dopo la parola:* dilettantistiche *inserire le seguenti:* istituisce una sezione

0.8.1.1. Latini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una struttura con compiti di:

a) vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;

b) tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;

c) tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.

8.1. Governo.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo provvede il Dipartimento per lo sport nell'ambito delle risorse previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio destinate alle politiche per lo sport.

8.2. Il Relatore.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10.2. Il Relatore.

ALLEGATO 8

**Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.
C. 836 Molinari.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione *con le seguenti:* articoli 2, 3, secondo comma, 33, ultimo comma e 41 della Costituzione.

* **1.3.** Berruto. *(Nuova formulazione)*

* **1.4.** Zaratti, Piccolotti. *(Nuova formulazione)*

* **1.5.** Amorese, Perissa, Mollicone. *(Nuova formulazione)*

Al comma 1, sostituire le parole: alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive *con le seguenti:* per il tramite dell'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3, al capitale sociale e

1.7. Governo.

Al comma 2, sostituire le parole da: costituiscono *fino alla fine del comma con le seguenti:* nonché degli enti pubblici di partecipazione popolare sportiva, sono utilizzabili anche dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici.

1.6. Amorese, Perissa, Mollicone.

Al comma 3, sopprimere le parole: e la produzione e messa a disposizione del pubblico, verso corrispettivo, dei relativi spettacoli e manifestazioni *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per attività sportiva agonistica o sport agonistico si intende l'attività praticata per il raggiungimento, attraverso la partecipazione a gare, compe-

tizioni e manifestazioni sportive, di risultati omologati dall'organismo sportivo competente in forza della normativa nazionale e o internazionale, al fine di stilare classifiche e graduatorie.

1.8. Governo.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le associazioni sportive dilettantistiche nelle quali, in ragione della forma organizzativa prescelta *con le seguenti:* le società sportive dilettantistiche nelle quali

2.9. Governo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le società sportive professionistiche in cui l'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 detenga una quota minima dell'uno per cento del capitale nominale;

2.1. Il Relatore.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), le società sportive dilettantistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qualora venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di decisioni di particolare rilevanza e lo statuto possenga i requisiti

richiesti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

2.10. Governo.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.4. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) venga garantito il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominare un componente del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica, qualora possenga una partecipazione di almeno il 30 per cento in azioni o quote del capitale sociale.

2.6. Il Relatore. (Nuova formulazione)

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Enti di partecipazione popolare sportiva)

1. Sono enti di partecipazione popolare sportiva gli enti che assumono la forma giuridica di società o di associazione, compatibilmente con lo scopo sociale o associativo, che sono adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, ai sensi del comma 2, e nel cui statuto:

a) a ciascun partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva;

b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza. In particolare:

1) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta,

l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;

2) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del numero 1) deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;

3) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione;

c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, compreso quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti; si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

1) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

2) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime

qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1;

3) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

4) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

5) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini del presente articolo, si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui partecipanti siano pari o superiori al 30 per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento, rilevata negli ultimi tre anni e determinata come segue:

1) quanto alle società sportive calcistiche professionistiche, utilizzando il dato

riguardante il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, e utilizzato per la definizione del radicamento sociale di ciascuna società sportiva professionistica partecipante al Campionato di calcio di serie A ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sue integrazioni e modifiche;

2) quanto alle società sportive professionistiche diverse da quelle indicate nel precedente punto *i*) e alle società sportive dilettantistiche, utilizzando i dati ufficiali dell'organizzatore del campionato nazionale cui la società ha partecipato.

3.10. Governo.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Requisiti per l'accesso alle agevolazioni delle società sportive a partecipazione popolare)

1. Le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva beneficino delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, qualora concorrono le seguenti condizioni:

a) quanto alle società sportive professionistiche, la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente; quanto alle società sportive dilettantistiche, il pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

b) il reinvestimento, pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente, fermo quanto previsto alla lettera *h)* del comma 1, articolo 7, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo comune della società sportiva sciolta. Alle associazioni sportive di cui al precedente periodo è vietata la trasformazione in enti lucrativi e, in caso di inosservanza del divieto, si procede alla restituzione di quanto percepito maggiorato dell'interesse legale. Tali somme sono destinate ad altre associazioni sportive dilettantistiche che rispettino i predetti requisiti.

2. Il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) del comma 1 per un esercizio sociale comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare delle agevolazioni previste dalla presente legge, per il medesimo anno.

3. Qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta la comunicazione dei nominativi dei propri partecipanti e di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso alla struttura istituita presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 8, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non si applicano le agevolazioni previste dalla presente legge. Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la comunicazione di cui al primo periodo.

4.7. Governo.

ART. 5.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: in subordine con le seguenti: ove consentito dai regolamenti federali per le ri-

spettive discipline a squadre e in mancanza di soggetti interessati nel medesimo comune, e sostituire le parole: in ulteriore subordine con le seguenti: in ulteriore assenza di soggetti interessati

5.1. Governo.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6.4. Governo.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7.3. Governo.

ART. 8.

All'emendamento 8.1 del Governo al comma 1, alinea, sostituire le parole: presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una struttura con compiti di con le seguenti: il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conseguentemente:

1. *alla lettera a) sostituire la parola: vigilanza con la seguente: vigila*

2. *alla lettera b) sostituire le parole: tenuta della sezione con le seguenti: nell'ambito e dopo la parola: dilettantistiche inserire le seguenti: istituisce una sezione;*

3. *alla lettera c) sostituire le parole: tenuta della sezione con le seguenti: nell'ambito e dopo la parola: dilettantistiche inserire le seguenti: istituisce una sezione*

4. *sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. *In caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, il Dipartimento di cui al comma 1 provvede d'ufficio alla cancellazione degli enti di partecipazione popo-*

lare sportiva dalla relativa sezione del Registro.

0.8.1.1. Latini (*Nuova formulazione*).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una struttura con compiti di:

a) vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;

b) tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;

c) tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.

8.1. Governo.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il Dipartimento di cui al comma 1 provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8.2. Il Relatore (*Nuova formulazione*).

ART. 9.

Al comma 2, sostituire le parole: l'iscrizione al registro *con le seguenti:* l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Conseguentemente:

1) *al comma 3 sostituire le parole:* al registro *con le seguenti:* alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 8;

2) *al comma 4 sostituire le parole:* del registro *con le seguenti:* della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

3) *alla rubrica, sostituire le parole:* al registro *con le seguenti:* nella sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

9.1. Governo.

Al comma 3, sostituire le parole: Ministero per lo sport e i giovani *con le seguenti:* Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Ministero per lo sport e i giovani *con le seguenti:* Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

9.2. Governo.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10.2. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 2, lettera c):

1) *sostituire le parole:* di cui alla presente legge *con le seguenti:* di cui all'articolo 5 della presente legge;

2) *sostituire le parole:* comma 2, lettera a) *con le seguenti:* comma 1, lettera b)

11.1. Governo (*Nuova formulazione*).

TIT.

Sopprimere le seguenti parole: , nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive

Tit.1. Governo.